



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE**

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente rel.

Dott. Giovanna Gianì

Consigliere

Dott. Maria Aversano

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5808/2022 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 5.11.2025

TRA

Parte_1	(	C.F._1	)
Parte_2	(	C.F._2	)
Parte_3	(	C.F._3	)
Parte_4		C.F._4	)
Parte_5	(	C.F._5	)
Parte_6		C.F._6	
Parte_7	(	C.F._7	)
Parte_8	(	C.F._8	)
Parte_9		C.F._9	)
Parte_10		C.F._10	)
Parte_11	(	C.F._11	
Parte_12	(	C.F._12	)
Parte_13	(	C.F._13	)
Parte_14		C.F._14	)
Parte_15		C.F._15	)
Parte_16	(	C.F._16	)

Avv. TESTA CARLO;

E

Controparte_1 (C.F._17)

Avv. DE LUCA NICOLA

E

OGGETTO

Impugnazione di lodo arbitrale

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I soggetti indicati in epigrafe hanno impugnato il lodo in oggetto con il quale era stata respinta la seguente domanda: *«accertare e dichiarare con lodo la civile, in via principale, contrattuale o, in via subordinata, extracontrattuale responsabilità del Sig. Controparte_1 per la violazione delle norme dello Statuto della CP_2 come indicate e descritte in narrativa, e condannare il medesimo Controparte_3 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi dagli attuali istanti, come descritti in premessa, a seguito del suo detto illecito comportamento, nella misura liquidanda in separato giudizio. Con vittoria e refusione delle spese per il Collegio Arbitrale, del compenso degli Arbitri e delle spese ed i compensi della difesa legale degli istanti, oltre oneri accessori e fiscali».*

Si è costituito in giudizio Controparte_1 instando per il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Per la ricostruzione della vicenda appare opportuno riportare la parte saliente del lodo impugnato.

La domanda principale, nonché la domanda subordinata, vanno rigettate, in quanto destituite di fondamento per le argomentazioni, che di seguito si espongono. Come dianzi ricordato, gli Istanti hanno così rassegnato le proprie conclusioni: "Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale accertare e dichiarare con lodo la civile responsabilità in via principale, contrattuale o, in via subordinata, da c.d. contatto sociale del Sig. Controparte_1 per la violazione delle norme dello Statuto della CP_2 art. 5 n. 3, 7 lett. b, artt. 10 lett. b) e lett. e), e condannare il medesimo Controparte_1 al risarcimento dei danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dagli attuali istanti, come descritti in premessa e provati in corso di procedimento, a seguito del suddetto illecito comportamento nella misura liquidanda in separato giudizio". In particolare, è stato chiesto a questo Collegio di accertare e dichiarare la responsabilità civile del sig. CP_1 che, in violazione delle norme statutarie "a mezzo della "sua" CP_4 si inseriva nella trattativa, per la cessione del credito ipotecario, che si stava svolgendo tra CP_5 e la CP_2 di cui era socio all'epoca dei fatti lamentati, violando gli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di non concorrenza, nonché,

specificatamente, il disposto dell'art. 5 co. 3, dell'art. 7 lett. b) e lett. e) e dell'art. 10 lett. b) dello Statuto della CP_2 tendendo a realizzare l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. A tal proposito, giova rilevare che l'art. 2476, comma 7, c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6/2003) stabilisce che i soci della s.r.l. siano solidalmente responsabili con gli amministratori, quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi. La disposizione va letta in chiave di contrappeso ai poteri gestori attribuiti ai soci dalla novella legislativa, che conferisce alla s.r.l. un carattere più personalistico, attribuendo ai singoli soci più poteri ed una maggiore ingerenza nella gestione della società, nel quadro di una governance caratterizzata dalla flessibilità organizzativa, consentita dall'ampiezza della libertà statutaria (cfr. M. Per_1, Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione, Società, 2003, 332; Trib. Salerno 9 marzo 2010, Società 2010, 1445, con nota di CP_6. Orbene, vi è solidarietà della responsabilità dei soci con quella degli amministratori ex art 2476, comma 7, c.c. solo quando **l'intervento del socio è intenzionale**. Detta intenzionalità deve individuarsi, secondo l'opinione prevalente, nella conoscenza e nella consapevolezza della dannosità dell'atto deciso od autorizzato (Tribunale di Salerno, sentenza del 9 marzo 2010 cit.; CP_7. Atti gestori dannosi: i "mobili confini" della responsabilità del socio: Società 2005, 457). La responsabilità del socio si configura, quindi, solamente nelle ipotesi di dolo concernente il danno (Sangiovanni, Responsabilità degli amministratori e corresponsabilità dei soci nella s.r.l., danno e responsabilità, 2008,17). Di diversa e più ampia natura è, invece, la responsabilità degli amministratori, i quali se vogliono andare esenti da responsabilità hanno l'onere di provare la loro assenza di colpa. Perché sussista la responsabilità del socio non è, quindi, sufficiente la mera partecipazione di quest'ultimo all'attività dannosa. Il socio non risponde a titolo di colpa, come nel caso di omessa vigilanza sull'attività di gestione o quando la sua decisione sia frutto di disinformazione o superficialità. Parimenti non è configurabile la sua responsabilità nell'ipotesi di direttive, consigli e pareri dati agli amministratori, senza intaccare il loro potere di decisione. Ciò posto, individuato nel modo suddetto il perimetro entro il quale sussiste la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, a norma dell'art. 2476, comma 7, c.c., si tratta di analizzare nel caso concreto se il sig. CP_1 abbia o meno posto in essere comportamenti intenzionali, volti a realizzare l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. Invero, gli Istanti sostengono che il sig. CP_1 in violazione delle norme statutarie "*a mezzo della "sua" CP_4 si inseriva nella trattativa, per la cessione del credito ipotecario, che si stava svolgendo tra CP_5 e la CP_2 di cui era socio all'epoca dei fatti lamentati, violando gli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di non concorrenza, nonché, specificatamente, il disposto dell'art. 5 co. 3, dell'art. 7 lett. b) e lett. e) e dell'art. 10 lett. b) dello Statuto della CP_2*". Giova premettere che attualmente, come documentato in atti, pende giudizio innanzi il Tribunale di Roma, N.rg. 80238/2019, promosso dagli attuali Istanti contro l' CP_5 e la CP_4 volto ad accertare la nullità per illiceità della causa e del motivo, ex artt. 1343 e 1345 c.c., del contratto di cessione di credito ipotecario del 19 dicembre 2018. In buona sostanza, oggetto del giudizio in Tribunale è la nullità del contratto di cessione Controparte_8 nella cui trattativa si sarebbe inserito il sig. CP_1 con l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. Orbene, questo Collegio non può e non deve entrare nel merito della invocata nullità del contratto di cessione del credito CP_9 [...]. atteso che su tale tema *decidendum* pende attualmente il sopra citato giudizio, promosso dagli Istanti contro l' CP_5 e la CP_4. Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio arbitrale consiste nell'accertare se il sig. CP_1 abbia o meno violato le norme statutarie sopra richiamate, con l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. Pertanto, a prescindere e senza entrare nel merito

delle cause del dissesto della CP_2 e della invocata nullità della cessione del credito in questione per le quali è chiamato a pronunciarsi il giudice ordinario nel giudizio sopra menzionato, questo Collegio ritiene che gli Istanti non abbiano provato che il sig. CP_1 si sia inserito nella trattativa della cessione del credito, in quanto socio della CP_4 violando gli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di non concorrenza, nonché, specificatamente, il disposto dell'art. 5 co. 3, dell'art. 7 lett. b) e lett. e) e dell'art. 10 lett. b) dello Statuto della CP_2. Orbene, **non si ravvisa la responsabilità solidale del CP_1 con il Rag. CP_10 Amministratore della CP_4** atteso che non è stata data dagli Istanti la prova che il CP_1 abbia posto in essere comportamenti intenzionali, così come individuati alla luce della corretta interpretazione dell'art 2476, comma 7, c.c. volti a realizzare l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci.

Fermo restando quanto sopra, anche a voler entrare nel merito del dissesto economico della CP_2 si osserva, altresì, che gli Istanti chiamano in causa il sig. CP_1 in quanto, a seguito delle condotte contestate, anche a mezzo della CP_4 secondo il principio causalistico civile del “più probabile che non”, quantomeno in via concorsuale, lo stesso avrebbe determinato ingenti danni ingiusti, sia patrimoniali che non patrimoniali. Ebbene, dall'analisi degli atti di causa e della documentazione ivi allegata, ritiene il Collegio Arbitrale che le cause della grave crisi finanziaria della Parte_17 vadano invero ricercate nelle vicende di gran lunga precedenti (e protratte nel tempo) all'entrata in scena della società CP_4 con la sottoscrizione del contratto di cessione del credito con CP_5 oggetto di contestazione, e che sarebbe dunque arduo far coincidere le cause effettive delle perdite economiche dei soci della CP_2 (e dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali) con le ultime vicende che hanno interessato la Parte_17 coincidenti, appunto, con la cessione del debito della CP_2 la successiva procedura esecutiva immobiliare ed il naufragare della trattativa in fase di concordato. Risulta, infatti, documentalmente dimostrato (né le dichiarazioni testimoniali hanno fornito evidenze contrarie) che:

- la CP_4 quale cessionaria del credito della CP_5 è entrata in gioco in un momento in cui la posizione debitoria della Cooperativa era già pacificata e stabilizzata, riconducibile a dinamiche interne di carattere imprenditoriale ormai protratte da tempo;
- CP_2 non era già più capace di perseguire lo scopo mutualistico per il quale si era costituita, a causa della permanente stasi dell'attività concreta e il grave rischio finanziario derivante dalle obbligazioni non assolte nei confronti dei creditori. Considerazioni, queste, che hanno infine indotto gli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico a suggerire alla CP_2 la liquidazione coatta amministrativa, a fronte – appunto – della forte precarietà degli equilibri finanziari della Parte_17. In particolare, citando esemplificativamente solo alcune delle circostanze riscontrabili dalla documentazione in atti: i. è la stessa Cooperativa che procede ad una dettagliata ricostruzione dell'indebitamento della CP_2 ancor precedente all'intervento della CP_4. Si veda, a titolo esemplificativo, il doc. n. 8 allegato alla domanda arbitrale denominato “MEMORIA STORICA EROGAZIONI PRESTITO / MUTUO UNICREDIT FUTURHAUS”; ii. nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, Legge Fallimentare ad istanza della CP_2 (cfr. doc. n. 20_1 allegato alla domanda di arbitrato) è chiaramente affermato che le prime difficoltà operative per la Cooperativa cominciarono a manifestarsi sin dall'anno 2010, ovvero sin dal momento in cui vennero avviati i lavori per la costruzione degli alloggi da assegnare ai soci, e che i costi dei lavori aumentarono, già alla data del primo permesso a costruire, ad Euro 7.728.476,00 per arrivare poi ad Euro 12.775.896,00 pur essendo l'urbanizzazione incompleta. Dalla documentazione allegata emerge altresì: (i) un debito pregresso della CP_2 nei confronti del Parte_18 già al 31 dicembre 2017, Consorzio che, in data 27 maggio

2019, presentava istanza di liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa; (ii) la circostanza che il blocco dei lavori ha, a detta della Cooperativa, origine da vicende legate a lungaggini processuali circa i rapporti con gli appaltatori e dai sequestri del cantiere disposti dall'Autorità Giudiziaria nel dicembre 2016 fino al gennaio 2017 e nell'aprile 2017 fino al maggio 2018. Dunque, risulta esplicitato che *“in questo avvicendamento di contenziosi e fermi cantiere, infatti, la cooperativa non ha pagato regolarmente le rate del mutuo e, nonostante vi fossero negoziazioni in corso, in data 17 dicembre 2018 CP_5 dichiarava la risoluzione del contratto, (...)”*; iii. dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Cooperativa del 3 novembre 2020 (cfr. doc. n. 26 della domanda di arbitrato) emerge ulteriormente lo stato di insolvenza e di impotenza economico – finanziaria di CP_2 si ribadisce anche precedente all'entrata in scena della CP_4 iv. al 17 dicembre 2018 la CP_2 era debitrice nei confronti della cedente CP_5 dell'importo di Euro 15.939.329,76, in conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria concesso, di cui Euro 1.408.218,81 avente causa nel mancato pagamento di 7 rate di preammortamento scadute e non pagate (si veda a tal proposito il documento *“risoluzione di diritto del Contratto di Mutuo a rogito Notaio Persona_2 di Roma del 24/02/2011”* allegato al contratto di cessione di credito ipotecario del 19 dicembre 2018, cfr., doc. n. 17 allegato alla domanda di arbitrato); v. nel giudizio conclusivo del Verbale di ispezione straordinaria del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 23 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 del sig. CP_1 si evidenzia nelle conclusioni che: *“La presente ispezione è stata disposta a seguito di esposti con i quali viene contestata la legittimità dell'esclusione a socio avvenuta con delibera del CdA del 7/2/2019 in ottemperanza dell'art. 10, comma d. dello Statuto (quando “previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo”). Le esclusioni della suddetta delibera riguardano 11 soci ritenuti morosi” (...)* *“Si precisa che la società ha chiuso tutti i bilanci, a partire dall'esercizio 2012, con perdite piuttosto rilevanti (...)* *“la lettura degli atti acquisiti e la concorrenza dei fatti narrati dalle parti inducono a ritenere che l'ente non sia più capace di perseguire lo scopo mutualistico per il quale si è costituito a causa della permanente stasi dell'attività concreta e il grave rischio finanziario derivante dalle obbligazioni non assolte nei confronti dei creditori. Nei fatti, le vicende edificatorie, bancarie e giudiziarie espone diffusamente nel presente verbale hanno comportato: a) l'approvazione con enorme ritardo dei bilanci di esercizio 2017-2018 (nel corso degli accertamenti sono stati richiesti più volte bilanci di verifica, necessari alla valutazione della effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, che tuttavia sono stati esibiti solo nel mese di settembre, comportando una dilazione del termine di conclusione dell'ispezione); le motivazioni addotte sono afferenti all'opportunità di rinvio della redazione in relazione alla ricaduta dell'eventuale accordo con CP_4 per la definizione del credito da questa vantato, motivazione che non sostiene tuttavia adeguatamente la dilazione trattandosi di transazioni in corso nel 2019 che non possono di per sé influenzare la contabilità degli esercizi precedenti se non come valutazione dell'evoluzione e prevedibile continuità aziendale. b) la dimensione ridotta della compagine sociale (i soci attuali sono 30, con 33 unità residenziali prenotate, avendo 3 soci prenotato ognuno 2 unità residenziali, invece che 1 i 71 associabili al progetto edificatorio), manifestazione della progressiva incapacità individuale di sostenere i costi totali sociali. Peraltro nel pur lungo periodo esaminato il numero di soci non risulta essere mai stato superiore a 45 unità, dunque in evidente sproporzione con il programma avviato. c) la condizione attuale di illiquidità. Il livello di indebitamento eccessivo determinato dalle vicende legate al finanziamento bancario, alla recente esclusione di n. 11 soci – cui andrebbero restituite le quote in conto costruzione -, alle risultanze giudiziarie v/s Parte_18 di cui al punto 51 del presente verbale, rende*

ad oggi difficoltoso sia l'accesso al mercato dei capitali, sia l'aumento di mezzi propri con la richiesta di ulteriori sforzi finanziari ai soci rimasti in compagine (o a nuovi potenziali soci)." Alla luce di quanto sopra, dunque, lo scrivente Collegio Arbitrale ritiene di escludere che la condotta di CP_4 e meno ancora quella del Sig. CP_1 possa essere legata eziologicamente al fallimento della Parte_17 e ai danni rivendicati dagli Istanti.

3. Con il primo motivo lamenta : “ Mancata e/ o assoluta carenza di motivazione del lodo arbitrale, in violazione degli artt. 111 c. 6 Cost, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all' art. 829 n.5 c.p.c., e dell'art.823 n.5 c.p.c. ove rigettava la domanda degli istanti volta ad accertare la responsabilità civile di Controparte_1 ovvero la violazione da parte di quest'ultimo degli artt.5 c.3, art.7 lett. b) e art.10 lett .b) e lett. e) dello Statuto della CP_2

La doglianza è manifestamente infondata.

Come affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16077/2021 “ *In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.* ”

Con l'ordinanza 19602/2020 la Corte di Cassazione aveva affermato: “ *Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, quale è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata od assolutamente carente.*

Parte impugnante, a sostegno del motivo di impugnazione, riporta uno stralcio della motivazione del lodo, la quale, invece è articolata e chiara, nell'iter logico seguito per pervenire alla decisione e si ritiene opportuno riportarla per esteso.

Il Collegio arbitrale, si ripete, ha infatti affermato: “

“A tal proposito, giova rilevare che l’art. 2476, comma 7, c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6/2003) stabilisce che i soci della s.r.l. siano solidalmente responsabili con gli amministratori, quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi. La disposizione va letta in chiave di contrappeso ai poteri gestori attribuiti ai soci dalla novella legislativa, che conferisce alla s.r.l. un carattere più personalistico, attribuendo ai singoli soci più poteri ed una maggiore ingerenza nella gestione della società, nel quadro di una governance caratterizzata dalla flessibilità organizzativa, consentita dall’ampiezza della libertà statutaria (cfr. M. Per_1 , Eterogestione e responsabilità nella riforma societaria fra aperture ed incertezze: una prima riflessione, Società, 2003, 332; Trib. Salerno 9 marzo 2010, Società 2010, 1445, con nota di CP_6 . Orbene, vi è solidarietà della responsabilità dei soci con quella degli amministratori ex art 2476, comma 7, c.c. solo quando l’intervento del socio è intenzionale. Detta intenzionalità deve individuarsi, secondo l’opinione prevalente, nella conoscenza e nella consapevolezza della dannosità dell’atto deciso od autorizzato (Tribunale di Salerno, sentenza del 9 marzo 2010 cit.; CP_7 Atti gestori dannosi: i “mobili confini” della responsabilità del socio: Società 2005, 457). La responsabilità del socio si configura, quindi, solamente nelle ipotesi di dolo concernente il danno (Sangiovanni, Responsabilità degli amministratori e corresponsabilità dei soci nella s.r.l., danno e responsabilità, 2008,17). Di diversa e più ampia natura è, invece, la responsabilità degli amministratori, i quali se vogliono andare esenti da responsabilità hanno l’onere di provare la loro assenza di colpa. Perché sussista la responsabilità del socio non è, quindi, sufficiente la mera partecipazione di quest’ultimo all’attività dannosa. Il socio non risponde a titolo di colpa, come nel caso di omessa vigilanza sull’attività di gestione o quando la sua decisione sia frutto di disinformazione o superficialità. Parimenti non è configurabile la sua responsabilità nell’ipotesi di direttive, consigli e pareri dati agli amministratori, senza intaccare il loro potere di decisione. Ciò posto, individuato nel modo suddetto il perimetro entro il quale sussiste la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, a norma dell’art. 2476, comma 7, c.c., si tratta di analizzare nel caso concreto se il sig. CP_1 abbia o meno posto in essere comportamenti intenzionali, volti a realizzare l’obiettivo di impadronirsi dell’intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. Invero, gli Istanti sostengono che il sig. CP_1 in violazione delle norme statutarie “a mezzo della “sua” CP_4 si inseriva nella trattativa, per la cessione del credito ipotecario, che si stava svolgendo tra CP_5 e la CP_2 di cui era socio all’epoca dei fatti lamentati, violando gli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di non concorrenza, nonché, specificatamente, il disposto dell’art. 5 co. 3, dell’art. 7 lett. b) e lett. e)

e dell'art. 10 lett. b) dello Statuto della CP_2 . Giova premettere che attualmente, come documentato in atti, pende giudizio innanzi il Tribunale di Roma, N.rg. 80238/2019, promosso dagli attuali Istanti contro l' CP_5 e la CP_4 , volto ad accertare la nullità per illiceità della causa e del motivo, ex artt. 1343 e 1345 c.c., del contratto di cessione di credito ipotecario del 19 dicembre 2018. In buona sostanza, oggetto del giudizio in Tribunale è la nullità del contratto di cessione Controparte_8 , nella cui trattativa si sarebbe inserito il sig. CP_1 con l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. Orbene, questo Collegio non può e non deve entrare nel merito della invocata nullità del contratto di cessione del credito Controparte_9 , atteso che su tale tema decidendum pende attualmente il sopra citato giudizio, promosso dagli Istanti contro l' CP_5 e la CP_4 . Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio arbitrale consiste nell'accertare se il sig. CP_1 abbia o meno violato le norme statutarie sopra richiamate, con l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci. Pertanto, a prescindere e senza entrare nel merito delle cause del dissesto della CP_2 e della invocata nullità della cessione del credito in questione per le quali è chiamato a pronunciarsi il giudice ordinario nel giudizio sopra menzionato, questo Collegio ritiene che gli Istanti non abbiano provato che il sig. CP_1 si sia inserito nella trattativa della cessione del credito, in quanto socio della CP_4 , violando gli obblighi generali di correttezza, di buona fede, di non concorrenza, nonché, specificatamente, il disposto dell'art. 5 co. 3, dell'art. 7 lett. b) e lett. e) e dell'art. 10 lett. b) dello Statuto della CP_2 . Orbene, **non si ravvisa la responsabilità solidale del CP_1 con il Rag. CP_10 Amministratore della CP_4** , atteso che non è stata data dagli Istanti la prova che il CP_1 abbia posto in essere comportamenti intenzionali, così come individuati alla luce della corretta interpretazione dell'art 2476, comma 7, c.c. volti a realizzare l'obiettivo di impadronirsi dell'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, in danno degli altri soci.”

Va ad abundantiam osservato che neppure nell'atto di gravame gli impugnanti , pur censurando il comportamento del CP_1 indicano risultanze decisive omesse per affermare, in primo luogo, una coincidenza delle posizioni CP_1 e CP_4 soggetti giuridici autonomi, e in secondo luogo le decisive prove che non sarebbero state esaminate per pervenire ad un diverso giudizio.

4. Con il secondo motivo di impugnazione gli impugnanti deducono: “ Il lodo Arbitrale va annullato per violazione degli art 112 c.p.c. (c.d. vizio di “ ultra petizione) e 101 c.2 c.p.c (“

principio del contraddittorio”)..in relazione all’art 829 n 4 e n.9 cpc, ove rigettava la domanda degli istanti di condanna generica al risarcimento dei danni del Sig. Controparte_1 sostenendo che i comportamenti di quest’ultimo non avrebbero arrecato alcun nocumento agli istanti perché la situazione finanziaria e patrimoniale della Cooperativa avrebbe comunque determinato ineluttabilmente la L.C.A.“

La doglianza è infondata.

Va evidenziato che per radicare la responsabilità del socio occorreva accertare ex art. 2476 comma 7 c.c. anche se la sua condotta fosse stata dannosa.

Tale accertamento poteva essere ritenuto superfluo perché assorbito dall’accertamento della assenza di una condotta illecita, ma essendo elemento costitutivo della responsabilità del socio, avrebbe comunque dovuto essere accertato, a prescindere dalla presenza o meno di una domanda risarcitoria, che in quell’accertamento di responsabilità avrebbe trovato il suo presupposto logico – giuridico.

Anzi, osserva la Corte, proprio tale ulteriore accertamento rende ancora più inconsistente la censura relativa alla violazione dell’obbligo motivazionale.

5. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (causa di valore indeterminabile di media difficoltà , oltre aumento per pluralità di parti)

PQM

Rigetta l’impugnazione condanna gli impugnanti alla rifusione delle spese del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 36.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art 13 comma 1 quater T.U.115/2002

Roma, 28.1.2026

IL PRESIDENTE EST.